

**RELAZIONE PER  
CONVOCAZIONE DELLA VI COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA  
“Fiscalità e regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e  
dei prodotti da fumo di nuova generazione”.  
Roma 18/09/2024**

La presente relazione vuole evidenziare alcune, le più pressanti, criticità che assillano il quotidiano svolgimento del lavoro in Tabaccheria e che stanno sconvolgendo il ruolo sociale del Tabaccaio così come previsto dal capitolato di appalto della Concessione data dallo Stato tramite l'ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### **Lo scenario attuale delle Tabaccherie**

Come vi è ben noto quella delle tabaccherie è sicuramente una rete unica nel panorama economico italiano, non solo per il forte radicamento sul territorio, ma anche per la sua connotazione di sussidiarietà a servizio del Paese, in particolare della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e delle imprese per capillarità, affidabilità e sicurezza. Elementi questi che sono certificati dall'obbligatorietà del superamento di un corso di formazione periodico.

La capillarità della presenza sul territorio è attestata dal rapporto esistente tra numero rivendite e popolazione residente che vede, come da normativa vigente, una tabaccheria ogni 1500 abitanti

Oggi purtroppo questa attività vive un delicato momento della sua storia imprenditoriale con una sempre più crescente crisi del settore.

Dai dati pubblici disponibili si evince un netto calo della vendita di tabacco lavorato. Significativo è la diminuzione registrata negli ultimi 15 anni: da circa 120 kg di milioni commercializzati a poco più di 61 milioni di Kg.

Tale decremento sottolinea altresì una netta diminuzione della pedonabilità in tabaccheria che determina, di conseguenza, una diminuzione netta della vendita di beni consentiti e diversi dai prodotti lavorati del tabacco, così come previsto dalla speciale tabella merceologica.

Nel periodo analizzato le tabaccherie hanno diversificato l'offerta per rimanere competitive in un mercato in continuo cambiamento. Inoltre, per migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente e catturare una base clienti più ampia, sono offerti servizi complementari come i pagamenti delle utenze, gli abbonamenti, le biglietterie etc. Tutti servizi resi con contratti dedicati e sui quali successivamente faremo una riflessione. Comunque la diminuzione della pedonabilità rende vano ogni sforzo compiuto.

### **Il reddito del Tabaccaio**

Gli utili derivanti dalla vendita dei prodotti lavorati del tabacco sono determinati alla fonte come **aggi** e sono pari al **10% lordo** del prezzo di vendita dei prodotti.

Tale percentuale è stabile sin dal 1 gennaio 1993, così come stabilito dalla Legge 5 febbraio 1992, n.81. Da quella data ad oggi, pur restando ferma la percentuale di aggio, è aumentata quella delle accise che sono passate dal 54,78% al 59,80% di base. Questo per quanto attiene le sigarette ma lo stesso discorso è per gli altri prodotti lavorati del tabacco.

Sulla offerta dei Giochi consentiti in tabaccheria (lotto e lotterie istantanee), anche questi sottoposti ad aggio, l'utile lordo è pari all'**8%**.

Va sottolineato che l'aggio lordo è da considerarsi la primaria entrata di una tabaccheria e non ha adeguamenti all'aumento del costo della vita essendo fermo da oltre trenta anni.

Qui si individua la primaria difficoltà gestionale della tabaccheria: sottratte tutte le spese, così come dai conteggi offerti dall'ISTAT, un tabaccaio ha un guadagno netto di **1300 euro al mese**.

Un dato che ovviamente cambia in base alla zona in cui è ubicata la Rivendita, al numero e alla qualità dei servizi offerti. Ma che resta un importo piuttosto modesto se si pensa al grande impegno che l'attività richiede.

In termini economici tale dato fa rientrare l'attività del tabaccaio in quelle **ad altissimo rischio di impresa**. Cosa che non dovrebbe essere proprio perché diretta emanazione dello Stato con la Concessione data dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### I Giochi in tabaccheria

L'offerta relativa ai Giochi, altra entrata di una tabaccheria, è gestita da Società Private che agiscono in Concessione dello Stato. Per quest'ultimo la stessa Concessione data alle Rivendite costituisce una consolidata rete vendita del cosiddetto "Gioco Fisico" ben distribuito sul territorio.

Nel dettaglio

- **Lotto e Super Enalotto** sono gestiti da **Sisal Lottery SpA**, già Sisal SpA;
- Giochi numerici a quota fissa (**Dieci e Lotto**) e lotterie (**Gratta e Vinci e Lotteria Italia**) sono gestiti dal **Gruppo IGT**.

Nell'ultimo periodo si sta verificando un "triste fenomeno" messo in atto dai citati Concessionari che vede i Rivenditori sottoposti ad un paventato obbligo di contratti cosiddetti "accessori" rispetto a quello madre che concede l'utilizzo del servizio offerto. Tali contratti extra determinano un ulteriore esborso economico da parte del Rivenditore che si aggira tra € 160,00 ed € 180,00, oltre IVA, mensili.

L'eventuale non accettazione comporta un recesso monolaterale del contratto con notevole perdita di incasso da parte del Rivenditore. Tale "fenomeno", denunciato, ha trovato una sentenza di condanna nei confronti di Sisal dal Tribunale di Milano che ha individuato l'abuso di posizione dominante da parte del Concessionario perpetrato mediante l'esercizio di diritto di recesso c.d. "ad nutum".

Analoghe "vessazioni" sono presenti da parte del Gruppo IGT con l'imposizione di obiettivi di vendita che non tengono conto né della posizione geografica del Rivenditore né della pedonabilità della Tabaccheria. Il "ricatto" è il concedere ad altro esercizio (non Rivendita di Generi di Monopolio) i tagliandi "Gratta & Vinci" con ulteriore danno economico.

Si ritiene estremamente delicata e allarmante l'inserimento di "obiettivi di vendita" dei tagliandi "Gratta & Vinci" in quanto tale obbligo da parte dei Rivenditori – con importi

spropositati rispetto al normale flusso di vendita - comporta una obbligatoria promozione presso la clientela degli stessi assimilabile "all'istigazione al gioco". Pratica questa che è in netta violazione del **Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012** che impone, tra l'altro, la limitazione della pubblicità dei giochi con vincite in denaro e di esplicitare il rischio di dipendenza dal gioco.

L'assurdo si raggiunge con l'ulteriore imposizione della partecipazione dei Rivenditori a corsi sui rischi derivanti dalla ludopatia...

### **I pagamenti con POS**

Altro *punto dolens* si riscontra nell'obbligo dell'accettazione dei pagamenti con POS anche per la vendita dei Generi di Monopolio che comporta un ulteriore danno economico alle già ridotte entrate dei Rivenditori considerando le commissioni di transazione applicate che, nella migliore delle ipotesi incide per l'uno per cento sull'aggio fisso dell'8%.

Da sottolineare che tale esborso non è spalmabile sulle vendite in quanto trattasi di prodotti a costo fisso determinato a monte.

Tale obbligatorietà determina un ulteriore imbarazzo per il rivenditore relativamente ai pagamenti del gioco con la drastica riduzione di contante nelle casse della Rivendita.

### **Il fumo alternativo: Le E-CIG**

Per quanto attiene il settore sempre più prorompente delle cosiddette Sigarette Elettroniche si sottolinea la mancanza di riferimenti normativi europei di mercato sul settore.

Ciò determina un facile approvvigionamento oltre frontiera sia europeo che extracomunitario che si va ad aggiungere all'incidenza sempre più massiccia del commercio on line dei prodotti. Tutto a discapito delle Entrate dello Stato e ad una dilagante concorrenza sleale per i Rivenditori.

Dati questi ben evidenziati nel corso degli Stati Generali del settore promossi dall'ADM il 27 e 28 giugno scorsi.

### **Smaltimento delle E-CIG ed ambiente**

Le sigarette elettroniche usa e getta ed i dispositivi per il tabacco riscaldato sono considerati "RAEE di piccolissime dimensioni" in quanto trattasi di "prodotti il cui lato più lungo non supera i 25 cm". In relazione al loro smaltimento, così come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE e dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n.49, si pone la problematica del loro smaltimento specialmente in esercizi piccoli quali le Tabaccherie.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 121 del 31 maggio 2016 che **impone ai negozi con una superficie di vendita di almeno 400 mq** il ritiro gratuito dei RAEE con dimensioni fino a 25 cm, senza alcun obbligo di acquisto.

Quale tabaccheria ha la dimensione di almeno 400 mq?

A tale proposito si evidenzia che trattandosi di RAEE classificati entro i 25 cm potrebbero essere assimilati alle pile esauste la cui raccolta è a carico delle isole ecologiche comunali in modalità gratuita e, quindi, senza alcun esborso o contratto di smaltimento a carico del Rivenditore.

## Le proposte della UIT – Unione Italiana Tabaccai

Alla luce di quanto sinora evidenziato si ritiene urgente ed indispensabile un intervento del Legislatore volto a sopperire carenze e difficoltà economiche oltre che ad approfondire le modalità di gestione delle Concessioni riguardanti i servizi distributivi e di approvvigionamento.

In tal senso la UIT propone e sottopone all'attenzione della Commissione

- l'applicabilità del Regime forfettario anche per i Rivenditori di Genere di Monopolio
- Intervento sull'aggio
- Intrevento di controllo sui rapporti tra Concessionari e Rivenditori.

### a. Regime forfettario anche per i Tabaccai

Il regime forfettario è quello naturale dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla legge; tali soggetti, però, possono optare per il regime ordinario.

Coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'iva sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.

Ai fini delle imposte sui redditi, al reddito imponibile, determinato forfettariamente applicando una percentuale di redditività sull'ammontare dei corrispettivi, si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste. **Allo stato attuale non è prevista la possibilità di optare per il regime ordinario ai soli fini dell'Iva, e beneficiare di quello forfettario ai fini delle imposte sul reddito, o viceversa.**

Ad avviso della UIT – Unione Italiana Tabaccai si tratta di una scelta del legislatore, il quale ha preferito individuare una categoria di contribuenti da trattare unitariamente anche ai fini dei controlli.

Ciò può avere un senso, perché l'Amministrazione finanziaria intende individuare una categoria di contribuenti nei cui confronti i controlli verranno verosimilmente effettuati in maniera meno rigorosa; impedire l'opzione ai fini delle imposte sui redditi per coloro che sono forzatamente soggetti ad un regime speciale solo per l'Iva (come i tabaccai) ha molto meno senso; si aggiunge che, fra tutte le categorie alle quali, ricorrendone i presupposti, si applica il regime forfettario, **i tabaccai rappresentano probabilmente quella che può evadere di meno.**

Si propone quindi di modificare l'art. 1, comma 57, lettera a) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sostituendo le parole *“non possono avvalersi del regime forfettario ... le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito”* con *“non possono avvalersi del regime forfettario ... le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (salva la possibilità di applicare le norme del regime forfettario in materia di imposte sul*

reddito) o di regimi forfetari di determinazione del reddito (salva la possibilità di applicare le norme del regime forfetario in materia di Iva).

Resta impregiudicata l'interpretazione da dare al termine "che si avvalgono". L'Agenzia delle Entrate ha costantemente interpretato tale locuzione come equivalente a "che sono soggetti". Secondo i migliori vocabolari il termine "avvalersi" equivale a "servirsi di", "usufruire di" e quindi presuppone una scelta oppure un regime di favore; potrebbe pertanto sostenersi che i soggetti ai quali un determinato regime speciale viene imposto senza possibilità di scelta e senza che ne derivi per loro alcun beneficio non "se ne avvalgono" e non rientrano dunque fra coloro ai quali non si applica il regime forfetario. La modifica legislativa proposta sarebbe un'occasione per far chiarezza in proposito.

#### **b. Aggió sulle vendite**

Si ritiene indispensabile un aumento dell'aggio sulle vendite dei tabacchi lavorati. Tale aumento è plausibile e si ritiene fattibile nella percentuale minima del 2% che porterebbe al 12% l'attuale aggio sui tabacchi lavorati e al 10% sulla raccolta dei giochi. Esso, se non direttamente applicabile all'atto dell'approvvigionamento dei tabacchi potrebbe essere distribuito sotto forma di credito d'imposta con la formula bonus/malus.

In pratica il 2%, calcolato su base trimestrale o semestrale, risulterebbe utile al pagamento in compensazione delle imposte. Tale metodologia consentirebbe un alleggerimento economico per il contribuente rivenditore sia in regola con i pagamenti fiscali (**in bonus**) sia per la diminuzione dell'eventuale debito fiscale (**in malus**). Quest'ultima si ritiene utile anche per l'attuale disposizione che prevede il mancato rinnovo delle Concessioni novennali a tutti quei Rivenditori che abbiano un debito fiscale superiore ai 5.000 Euro.

#### **c. Controllo dei rapporti tra Concessionari e Rivenditori**

Si ritiene indispensabile un intervento sulle modalità di gestione dei contratti che regolano i rapporti tra i Concessionari di Stato dei Giochi ed i Rivenditori di Generi di Monopolio. Pur trattandosi di un rapporto privatistico non si ritiene che possa essere escluso da un controllo regolamentante da parte degli Organi competenti trattandosi per entrambe le figure di Concessioni di Stato.

Questa Sig. Presidente e gentili On.li Componenti è la situazione in cui versa la fitta rete dei Rivenditori di Generi di Monopolio per la quale chiediamo il Vostro autorevole intervento al fine di poter ottenere dal Legislatore un risolutivo riequilibrio sia economico che di equivalenza con le altre imprese.

Il Direttore  
dr. Demetrio Cuzzola



Il Presidente  
Pasquale Genovese

